

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4599

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2000

—————

Esenzione dalla tassa automobilistica erariale e regionale
per i soggetti minorati dell’udito e della parola

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che qui si propone all’attenzione del Parlamento intende favorire l’accesso dei sordomuti all’acquisto di automobili, sgravandoli delle tasse automobilistiche erariali. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la normativa vigente stabilisce già l’esenzione da questa tassa.

In tale ottica, l’articolo 1 stabilisce l’esenzione dalle predette tasse automobilistiche per i soggetti minorati dell’udito e della parola, estendendolo, oltre che all’acquisto delle automobili, anche a quello dei motoveicoli.

L’articolo 2 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore con urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

